

Il giudice,

letto il ricorso proposto ex art.700 c.p.c. con cui Ruozzo Vincenzo chiedeva che fosse dichiarato in via d'urgenza il proprio diritto ad essere immesso negli elenchi degli ammessi ad accedere alle procedure di assunzione a tempo indeterminato di cui alla legge n.296/06 ed alla L.R. n.1/08 essendo in possesso del requisito temporale richiesto dalle richiamate disposizioni normative che era stato erroneamente ritenuto insussistente dalla Regione resistente;  
disposta la comparizione delle parti e vista la memoria difensiva depositata dalla Regione;  
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 7.10.2010;

*osserva*

Il ricorso cautelare proposto è fondato sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Presupposti noti i contenuti del ricorso e della complessiva vicenda che ci occupa, giova riepilogare brevemente la normativa applicabile al caso in esame.

Sulla scorta di quanto stabilito dal legislatore nazionale con la Legge Finanziaria 2007 (L.n.296/2006 art.1, commi 519 e ss.), la Regione Campania ha adottato una propria normativa in materia di stabilizzazione del personale precario del S.S.R. con L.R. n.1 del 30.1.2008.

La procedura di assunzione prevista dalla citata legge regionale prevede la formazione di elenchi, distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale ai quali possono accedere coloro che sono stati titolari di rapporti di lavoro precario con il S.S.R. e che abbiano maturato specifici requisiti, previsti dalla medesima legge regionale.

In particolare, l'art.81 L.R. cit. rubricato "Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale" con l'intento, enunciato espressamente al primo comma, di promuovere "la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente", al secondo comma dispone testualmente:

*"I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge..."*

La norma riportata prevede, quindi, tre distinti ipotesi di accesso alle procedure di stabilizzazione per coloro che – purché assunti mediante procedure selettive –

- a) *alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato;*
- b) *conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;*
- c) *sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge;*

Tanto premesso in via generale, va osservato che, nel caso in esame, dal certificato di servizio del ricorrente risulta che lo stesso – attualmente in servizio in forza di contratto del 16.11.2006 - è stato assunto con successivi contratti a tempo determinato di cui gli ultimi quattro stipulati nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge citata (18.6.2003-17.2.2004; 2.5.2005-1.1.2006; 1.2.2006 - 30.9.2006; 16.11.2006 all'infinità).

Il ricorrente si trova, quindi, nella situazione di cui all'ultimo punto della norma in esame, rientrando nella categoria di coloro i quali "sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge".

Quest'ultima, dichiarata urgente dal Senato con gli artt. 43 e 45 dello Statuto Regionale, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione avvenuta il 4.2.2008.

Il requisito temporale, quindi, è integrato dalla circostanza di aver prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativi, dal 4.2.2003 al 4.2.2008.

Dall'attestato di servizio del Ruczo risulta che, nel lasso di tempo indicato, lo stesso ha prestato servizio per complessivi 38 mesi e 18 giorni in forza di successivi contratti a termine (i primi 3 contratti di 8 mesi ciascuno, e l'ultimo, di un anno e due mesi e 18 giorni anteriori al 4.2.2008).

Il ricorrente, inoltre, è stato assunto mediante procedura selettiva di natura concorsuale, circostanza che non è contestata tra le parti, atteso che la commissione incaricata di redigere la graduatoria degli ammessi l'ha escluso per il solo fatto della ritenuta mancanza del requisito temporale del servizio triennale.

Pertanto, ricorrendo sia il requisito della prestazione del servizio per tre anni non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della L.R. 1/2000, oltre che quello dell'assunzione mediante procedure selettive, sussiste il *fumus* del diritto del ricorrente ad essere immesso nell'elenco degli ammessi.

Ricorre, altresì, il presupposto del *periculum in mora*.

Com'è noto, con decreto n.22 del 26.3.2010 del Commissario Straordinario per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario è stato disposto che "i Direttori Generali ed i Commissari straordinari procedono alla conversione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per come previsto dall'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008 n.1, per coloro che risultano inclusi negli elenchi degli ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui ai decreti dirigenziali pubblicati sul BURC n.36 del 10 giugno 2009, nei successivi decreti di modifica in corso di pubblicazione fino al 31.12.2010 o che conseguano l'inclusione in detti elenchi in virtù di pronunce giudiziarie emesse fino al 31.12.2010".

Ebbene, poiché il ricorrente è stato escluso dall'ammissione negli elenchi anzidetti, l'unica via percorribile per lo stesso è quella di ottenere l'inclusione in virtù di pronunce giudiziarie emesse fino al 31.12.2010.

Il termine indicato è incompatibile con i tempi di svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione, cosicché, nelle more della definizione del giudizio il ricorrente sarebbe sicuramente ed irreversibilmente escluso dall'accesso alla procedura di stabilizzazione.

Sotto tale aspetto si coglie, altresì, l'infondatezza della difesa svolta dalla resistente in ordine alla dedotta mancanza di urgenza, atteso il tempo trascorso tra la data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza dell'esclusione dall'elenco degli ammessi (pubblicato nel BURC del 10.6.2009) e la data del deposito del ricorso cautelare (8.9.2010). Infatti, la proposizione dell'istanza cautelare è tempestiva in relazione all'epoca di verificazione del *periculum*, rappresentato, come si è detto, dal disposto del decreto richiamato n.22 del 26.3.2010 del Commissario Straordinario per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario.

Il ricorso cautelare va, pertanto, accolto.

Le spese del procedimento seguono l'esecutorietà e si liquidano come in dispositivo.

Espr. l.

- Dichiara il diritto del ricorrente ad essere ammesso nell'elenco dei dipendenti precari del servizio sanitario regionale ammessi a accedere alle procedure di assunzione a tempo indeterminato di cui all'art. 81 della legge regionale n.1 del 30.1.2008;
- Pone a carico della Regione Campania le spese del procedimento che liquida in complessivi euro 1.120.000,00, ai sensi e per gli effetti della legge, con attribuzione.

Napoli, 14.10.2010.

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

14 OTT 2010

Il giudice del lavoro

(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)

Fonte: <http://burc.regione.campania.it>